


TRIBUNALE CIVILE DELLA SPEZIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO DI LAVORO EX ART. 414 C.P.C.



Nell'interesse dei signori:

- **ANNUNZIATA ANNA**, C.F. NNNNNA70A61G190W, nata ad Ottaviano (NA) il 21/01/1970, residente in Bolano (SP) loc. Ceparana alla Via Radio n.35;
- **BELLAVIGNA FRANCESCA**, C.F. BLLFNC82T65E463S, nata alla Spezia il 25/02/1982, residente alla Spezia in Via Nino Bixio n. 22;
- **BOTTIGLIERI SIMONA**, C.F. BTSMN82E69L259Z, nata a Torre del Greco (NA) il 29/05/1982, residente alla Spezia in Via Paverano n. 69;
- **COX ANNA**, C.F. CXONNA65R41I676T, nata a Sessa Aurunca (CE) il 01/01/1965, residente alla Spezia in Via Giovanni Pagella n. 1;
- **MAZZONCINI ELENA**, C.F. MZZLNE76C44E463M, nata alla Spezia il 04/03/1976, residente alla Spezia in Viale Italia n. 183;
- **PARETO ESMERALDA**, C.F. PRSRL69C69E463X, nata alla Spezia il 29/03/1969, residente alla Spezia in Viale Alpi n. 24;
- **VITTO VALENTINA**, C.F. VTTVNT80L67E506Z, nata a Lecce il 27/07/1980, residente alla Spezia in Via XV Giugno n. 9;

tutti rappresentati e difesi ad ogni effetto di legge, dall'Avv. Erika Braida (Cod. Fisc. BRDRKE81R70E463F) in virtù di delega posta in calce al presente atto ed, ai fini dello stesso, elettivamente domiciliati in La Spezia, Via XXIV Maggio 235 (Studio Avv. Carabelli-Braida); il difensore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura presso il numero telefax **0187-779210** oppure l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, comunicata all'Ordine degli Avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art.7, D.M. Giustizia 21.02.2011, n.44: erika.braida@legalmail.it

Ricorrenti

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**
- **AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA** in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Genova, via Brigate Partigiane n. 2

Resistenti

PREMESSO CHE:

- I ricorrenti sono in possesso di diploma istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ed agiscono affinché - previo accertamento e declaratoria del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per la provincia della Spezia, in ragione della efficacia abilitante del predetto diploma riconosciuta con D.P.R. 24 marzo 2014 e previa disapplicazione delle D.M. 235/2014 *in parte qua* - venga ordinato all'Amministrazione scolastica di inserirli nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di La Spezia per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE).

SULLA GIURISDIZIONE

La presente controversia viene radicata innanzi a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro perché non viene chiesto l'annullamento dell'atto generale - D.M. 235/2014, recante l'aggiornamento delle GAE - ma la sua disapplicazione ai fini dell'accertamento del diritto ad essere inseriti nella graduatoria medesima.


Come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27991/13 "*Nel merito della questione di giurisdizione, può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2 di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del*

D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”.

A tale indicazione si è recentemente conformato anche il giudice amministrativo **con una pronuncia davvero recentissima, che qui si allega** (cfr. doc. 6: Sentenza TAR Lazio Sez. IIIbis n. 3215/2015 del 22.07.2015); ed anche numerosi Giudici del Lavoro stanno recependo l'orientamento testè illustrato (vedasi ad esempio doc. 5: Ordinanza Tribunale di Pordenone del 16.06.2015).

La giurisdizione del Giudice amministrativo può infatti configurarsi – in ipotesi – solamente nel caso in cui l'istante chieda in via principale l'annullamento dell'atto generale, senza però richiedere la tutela del suo diritto ad ottenere il concreto inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

IN FATTO

- 
- 1) I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito antecedentemente all'anno scolastico 2001/2002, abilitante per la classe di concorso EEEE (Scuola primaria) ed AAAA, Scuola dell'infanzia (doc. 1: copia diplomi magistrali Annunziata-Bellavigna-Bottiglieri-Cox-Mazzoncini-Pareto-Vitto);
 - 2) I ricorrenti hanno presentato istanza di inserimento nelle GAE della provincia di La Spezia per le classi di concorso EEEE ed AAAA (doc. 2: copie istanze diffida Annunziata-Bellavigna –Bottiglieri-Cox-Mazzoncini-Pareto-Vitto);
 - 3) Le signore Annunziata, Bellavigna, Cox, Mazzoncini, Pareto e Vitto, peraltro, sono già inserite nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la provincia di La Spezia, a far data dall'anno scolastico 2014/2015, in quanto l'amministrazione scolastica ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie.
 - 4) Invero, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato considerato abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato con il D.P.R. del 25 marzo 2014 (doc. 3).
 - 5) Recentemente, peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha ritenuto non revocabile in dubbio che i “*diplomati magistrali con il*

titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali" (cfr. doc. 4).

6) **Giova osservare come la pronuncia del Consiglio di Stato, testé citata, sia stata resa all'indomani della trasformazione della graduatorie delle passate graduatorie permanenti nelle attuali graduatorie ad esaurimento; segno evidente che tale circostanza non è stata ritenuta di ostacolo all'inserimento degli aspiranti, proprio in ragione del fatto che in virtù dell'anno scolastico di conseguimento del titolo e della disciplina transitoria al riguardo dettata, ai predetti diplomi doveva riconoscersi senz'altro efficacia abilitante.**

7) Sennonché, l'Amministrazione scolastica persiste nel riconoscere il diploma magistrale quale titolo abilitante ai soli fini dell'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, valide per il conferimento di supplenze brevi e non anche per l'assunzione a tempo indeterminato.

8) **In sostanza, assai singolarmente, i ricorrenti sono considerati abilitati ai fini della inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, ma non ai fini dell'inserimento nelle GAE. Ciò con la conseguenza che alcuni di essi, mentre possono aspirare al conferimento di c.d. "supplenze brevi", non potranno conseguire supplenze annuali ovvero aspirare all'assunzione a tempo indeterminato.**

I ricorrenti, dunque, chiedono che - previo accertamento del diritto ad essere inseriti nella terza fascia delle GAE, cioè a dire nella medesima graduatoria nella quale sarebbero stati inseriti qualora fosse stato sin *ab origine* riconosciuto valore abilitante dei diplomi di scuola ed istituto magistrali - venga ordinato all'amministrazione scolastica di inserirli nelle graduatorie predette.

IN DIRITTO

Per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143/2004, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE), di talché, per l'Amministrazione scolastica non sarebbero possibili nuovi inserimenti.

Tali graduatorie sono state nondimeno oggetto di periodici aggiornamenti ed integrazioni in occasione dei quali numerosi docenti in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento sono stati ivi inseriti.

Ciò, vuoi per espresse previsioni normative e/o regolamentari, vuoi per interventi della Magistratura diretti ad assicurare la coerenza logico giuridica ed anche la giustizia sostanziale del sistema.

Gli istanti, anche alla luce della recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, hanno dunque presentato istanza-diffida per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, valevoli per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, le cui procedure di aggiornamento ed integrazione sono state indette dal menzionato D.M. n. 235 del 1^o aprile 2014.

* * *

Tanto premesso, appare opportuno ripercorrere brevemente **la disciplina relativa al diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in quanto tale, avente efficacia abilitante all'insegnamento.**

Invero, prima della istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, ai titoli di studio attribuiti dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva riconoscersi efficacia abilitante ai fini dell'insegnamento, secondo quanto previsto dall'art. 53, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Tale efficacia abilitante è stata altresì confermata dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, DPR 23 luglio 1998, n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

Invero, il R.D. 1054/1923, all'art. 53 aveva previsto che *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali”*. A loro volta, gli artt. 194 e 197 del D.Lgs. 297/1994 prevedevano rispettivamente che *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”* e che *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Ebbene, già dal combinato disposto della citata normativa era agevole evincere il valore abilitante riconosciuto ai titoli di studio in discorso.

L'art. 197 del D. Lgs 297/94 è stato peraltro abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (art. 8, legge 425/1997).

Il D.P.R. n. 323/1998 – recante il regolamento sulla disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 Legge 425/1997 - all'art. 15, comma 7, ha ribadito tuttavia che ***“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare”***.

A sua volta, il D.I. 10 marzo 1997, recante norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti nella scuola materna ed elementare, previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 431/1990, ha disposto la soppressione, dall'anno scolastico 1998/1999, dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, prevedendo al contempo che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o **comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservassero in via permanente l'attuale valore abilitante.**

Il D.D.G. n. 82/2012, recante l'indizione dei concorsi a posti e cattedre per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ha consentito la partecipazione alla procedura concorsuale: a) per i posti della scuola primaria, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, ai candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico **2001/2002**, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, vale a dire a soggetti ritenuti pacificamente abilitati.

Nell'ambito della cornice normativa su esposta, il D.P.R. 25 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2014, recependo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3813/2013, riconosce il diploma di scuola o istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento a tutti gli effetti.

E' innegabile che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (anno 2007) fossero già in possesso del titolo abilitante.

Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetto ai fini dell'inserimento nelle GAE, riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Ne discende la fondatezza della pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valido per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (così Consiglio di Stato, sent. n. 1973/2015).

II. In base alle vigenti norme (L. n. 124/1999; artt. 399/401, D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 13 giugno 2007, n. 131) l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50% dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), mentre per il rimanente 50% tramite concorso ordinario (*se e quando* indetto); le stesse supplenze annuali e fino al termine delle lezioni (contratti a termine) sono conferite attingendo innanzitutto, e fino ad esaurimento, dalle GAE.

Pertanto, come già sottolineato, escludere un docente abilitato dall'inserimento nelle graduatorie *de quibus*, ancorché magari in possesso di titoli maggiori rispetto a quelli di chi vi sia già inserito, significa limitarne pesantemente le possibilità di accedere all'insegnamento nella scuola pubblica, in via stabile o comunque apprezzabilmente continuativa.

Una tale interpretazione della vigente normativa non sarebbe tuttavia conforme al dettato costituzionale sotto diversi profili.

Cristallizzare ad un dato momento storico la platea di coloro che, tramite le graduatorie ad esaurimento, possono accedere ai ruoli dell'Amministrazione ovvero possono stipulare contratti a termine annuali (o fino alla cessazione delle lezioni), escludendo, per l'effetto, tutti quei docenti che sono comunque in possesso di un titolo abilitante *ex lege*, significherebbe infatti introdurre un metodo selettivo perverso.

docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di essere inseriti a loro volta nelle GAE.

Alla luce delle considerazioni su esposte, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, instano per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, *contrariis reiectis*, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa comunque disapplicazione *in parte qua* del D.M. n. 235/2014, in accoglimento del presente ricorso:

- **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia della Spezia, relativamente alle classi di concorso EEEE (scuola primaria) ed AAAA (scuola dell'infanzia), e, per l'effetto, **condannare** il M.I.U.R. e le Amministrazioni convenute all'inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia della Spezia, relativamente alle classi di concorso come sopra individuate.

Con vittoria delle spese del presente giudizio, con attribuzione degli stessi al procuratore antistatario”.


Ai fini fiscali si dichiara che il presente ricorso ha per oggetto controversia di valore indeterminabile, e che, trattandosi di materia di lavoro, il contributo unificato è pari ad € 259,00.

SI PRODUCONO:

- 1) Copia diploma magistrale dei ricorrenti
- 2) Istanza diffida di inserimento nelle Gae presentata dai ricorrenti al Miur e all'Usp della provincia della Spezia
- 3) D.P.R. 25 marzo 2014
- 4) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015
- 5) Ordinanza Tribunale Pordenone 11/06/15
- 6) Sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 3215/2015 del 22.07.2015

La Spezia, li 03 Agosto 2015

Avv. Erika Braida



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

I sottoscritti

-**ANNUNZIATA ANNA** – C.F. NNNNNA70A61G190W -, nata ad OTTAVIANO (NA) il 21/01/1970, residente in Bolano (SP) loc. Ceparara alla Via Radio n. 35;

-**BELLAVIGNA FRANCESCA** – C.F. BLLFNC82T65E463S -, nata a LA SPEZIA il 25/12/1982, residente a La Spezia in Via Nino Bixio n. 22;

-**BOTTIGLIERI SIMONA** – C.F. BTTSMN82E69L259Z – nata a TORRE DEL GRECO (NA) il 29/05/1982, residente a La Spezia in via Paverano n. 69;

-**COX ANNA** – C.F. CXONNA65R41I676T -, nata a SESSA AURUNCA (CE) l'01/10/1965, residente a La Spezia in Via Giovanni Pagella n. 1;

-**MAZZONCINI ELENA** – C.F. MZZLNE76C44E463M -, nata a La Spezia il 04/03/1976, residente a La Spezia in Viale Italia n. 183;

-**PARETO ESMERALDA** – C.F. PRTSRL69C69E463X -, nata a La Spezia il 29/03/1969, residente a La Spezia in Viale Alpi n. 24;

-**VITTO VALENTINA** – C.F. VTTVNT80L67E506Z -, nata a Lecce il 27/07/1980, residente a La Spezia in Via 15 Giugno 1918 al n. 9.

informati ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con il presente atto nominano e costituiscono procuratore e difensore per il presente procedimento in materia di lavoro, in ogni sua fase e grado, ivi comprese le eventuali fasi di esecuzione e/o di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, avente per oggetto l'accertamento e la declaratoria del diritto all'inserimento nelle graduatorie GAE della provincia e per la classe di concorso così come singolarmente specificate in ricorso nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, e dell'Ambito Territoriale della Provincia della Spezia,

l'Avv. Erika Braida del Foro della Spezia (Cod. Fisc. BRD RKE 81R70 E463F)

alla quale conferiscono ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare procuratore anche quale sostituto processuale, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, sia per garanzia che per cause connesse e dipendenti, intervenire in giudizio, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti e, con particolare riferimento al procedimento di esecuzione, notificare atto di precetto, eseguire pignoramento mobiliare ed immobiliare, nonché mettere in atto tutti gli ulteriori necessari adempimenti.

Eleggono contestualmente domicilio presso la persona e lo Studio dell'Avv. Erika Braida in 19124 La Spezia Via XXIV Maggio n. 235 int. 1.

Informati di quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, autorizzano il trattamento dei propri dati, anche sensibili, per tutti i fini relativi al presente procedimento in ogni fase, stato e grado.

ANNUNZIATA ANNA

Anna Annunziata

BELLAVIGNA FRANCESCA

Francesca Bellavigna

BOTTIGLIERI SIMONA

Simona Bottiglieri

COX ANNA

Anna Cox

MAZZONCINI ELENA

Elena Mazzoncini

PARETO ESMERALDA

Porceto Esmeralda

VITTO VALENTINA

Vitto Valeria



E vera ed autentica

Avv. Erika Braida

Erika Braida



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 867/2015 R.G.L.
Cron. 2886

Il Giudice Monocratico nella persona del dott. Gabriele Romano
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA



l'udienza di discussione per il giorno 2/3/2016 ore 12.10,
davanti al Giudice assegnatario del procedimento, dr.ssa Fortunato.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta
udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

La Spezia, li 6/8/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Il Funzionario Giudiziario
Leonella Fiorentini

IL GIUDICE DEL LAVORO



ANZ
LARIO

ZZANI
IDIZIARIO

COZZANI
GIUDIZIARIO